

ANNA MARIA GIOMARO, FILIPPO MARRA

MEDAGLIONI PREPARATORI PER “MAESTRI DI ATENEIO”

SOMMARIO: 1. Antonio Vanni (1855-1922). – 2. Mario Ricca-Barberis (1877-1959). – 3. Giuseppe Branca (1907-1987). – 4. Guido Rossi (1916-1986). – 5. Francesco Pastori (1923-2010). – Giovanni Gualandi (1927-2004) **

1. Antonio Vanni (1855-1922).

Sul finire dell'Ottocento, e precisamente a partire dall'a.a. 1883-84, l'insegnamento del diritto romano a Urbino porta il nome del prof. Antonio Vanni.

Vanni è una figura di primaria importanza nella storia della Facoltà giuridica urbinata. Nato nel 1855, a Belforte di Siena, allorché inizia a Urbino la sua attività, nel 1883-84 appunto, ha ventotto anni; e a Urbino concluderà il suo percorso accademico, con sue dimissioni del 19 dicembre 1922, dopo quarant'anni, per essere collocato a riposo. Ma se nei primi di quei quarant'anni Antonio Vanni si poneva come docente e dava il suo apporto, non di poco conto, soltanto all'insegnamento delle sue materie, dall'a.a. 1895-96 al 1922 ebbe anche l'incarico di Rettore e, dunque, ben più ampie responsabilità.

Nel 1883 veniva chiamato a succedere a Muzio Pampaloni per l'insegnamento di storia del diritto, e per il diritto romano, ma legava il suo nome anche ad una materia nuova, esegesi delle fonti del diritto romano, che tanta fama e sviluppo doveva avere per tutta la prima metà del XX secolo nelle università italiane, e le cui origini come insegnamento universitario in Italia si devono al Regolamento Speciale per la Facoltà di Giurisprudenza 8/10/1876 (primo Regolamento Coppino). Particolarmente singolare si

** La voce relativa al prof. Guido Rossi si deve al collega Filippo Marra, che ringrazio per aver aderito all'idea di presentarla insieme alle altre dello stesso periodo (*amg*).

deve considerare a Urbino l'attivazione, a partire dall'anno 1879-80 (se non dal 1877-78 con Lando Landucci), di un "Corso esegetico sulle fonti del diritto romano", obbligatorio e biennale (accanto alle "Istituzioni di diritto romano", accanto alla "Storia del diritto romano", accanto al "Diritto romano" biennale, accanto – non ultimo – ad una "Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche" che poteva avere anche tratti storicistici); e ciò quando dal citato Regolamento Coppino il corso non era previsto fra le materie obbligatorie, bensì figurava, con la denominazione meno specifica di "Esegesi delle fonti del Diritto", fra le materie o "corsi speciali", di cui l'art. 6 consentiva l'attivazione "*ad incremento della coltura negli studi giuridici*" (si direbbe una materia complementare, insieme con la "Contabilità di Stato", la "Storia dei trattati e diplomazia", la "Legislazione Comparata")¹. Tale insegnamento Antonio Vanni mantenne per tutto il periodo della sua permanenza a Urbino, anche se, a partire dal 1907-08 viene qualificato negli Annuari come "corso libero" (così la "pratica civile") e non si tratta più quindi di materia obbligatoria.

Gli anni in cui il nostro giungeva all'insegnamento urbinato erano anche gli anni in cui si imponeva il secondo Regolamento Coppino (Regolamento Speciale per la Facoltà di Giurisprudenza 22/10/1885) che prevedeva lo sdoppiamento della storia del diritto nelle due materie di storia del diritto romano e storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ai dì nostri. In nota al "*Programma del Corso di Storia del diritto romano fatto dal prof. Antonio Vanni nell'anno accademico 1888-1889*" si legge un' "AVVERTENZA" di questo tenore: «Questo programma è redatto in conformità delle disposizioni del R° Decreto 22 ottobre 1885 concernente l'ordinamento degli studi nelle Facoltà di Giurisprudenza. Come è noto, quel Decreto istituiva un'apposita cattedra per l'insegnamento della *Storia del diritto romano* ed esigeva che il relativo corso fosse completo e si esaurisse in un anno. Ora, corso completo e da esaurirsi in un anno scolastico non può significare altro che corso elementare, di cui sieno essenziali caratteristiche la sobrietà, l'ordine e la chiarezza delle notizie ed in cui una sintesi giudiziosa riproduca come in uno specchio tersissimo gli ultimi risultamenti della investigazione storica. Da tale concetto è ispirato il presente programma. Esso nelle sue linee fondamentali è modellato sull'opera originale e profonda dell'illustre Padelletti (*Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole* – Firenze,

¹ A Urbino risulta fra i "liberi insegnamenti con effetti legali", insieme alla "Filosofia della storia".

1878), libro, dal quale può parer sempre difficile o increscioso il dipartirsi, soprattutto in quanto attiene all'ordinamento delle materie ed alla divisione in periodi cronologici. Nei suoi punti particolari poi esso cerca di abbracciare quanto vi ha di più interessante nella storia del diritto romano, massime in ragione dello scopo a cui il corso deve servire, e di collocare ogni istituto, ogni notizia ed ogni apprezzamento nel posto che più logicamente loro conviene, avuto riguardo all'indole e al piano generale del corso. Infine giova avvertire che esso non aspira ad essere niente altro che un semplice e modesto programma scolastico, al quale si debba per conseguenza ritenere affatto estraneo ogni intendimento che didattico non sia».

Del resto per quanto riguarda l'insegnamento Antonio Vanni è una figura eclettica, che ritroviamo, anche contemporaneamente, su molte materie, su "Storia del diritto", e contemporaneamente su "Diritto romano" e su "Esegesi delle fonti del diritto romano" (è la situazione dell'anno 1883-84 e del 1884-85); poi su "Storia del diritto romano", e ancora contemporaneamente su "Diritto romano" e su "Esegesi delle fonti del diritto romano" (è la situazione degli anni dal 1885 al 1894); per poi aggiungere alle tre materie anche l'insegnamento delle "Istituzioni di diritto romano", lasciata nel 1899-00 (salvo tre sporadici "ritorni") per assumere al suo posto il "Diritto ecclesiastico" (nell'a.a. 1899-00 il "Diritto canonico"). Questa contemporanea presenza su molte e diverse materie era del resto abituale nelle università italiane fra l'Ottocento ed il Novecento.

A lui, ancora giovane nella facoltà, era stato affidato il compito di pronunciare il *Discorso inaugurale per l'apertura dell'anno accademico 1886-87*²: il suo *La universalità del diritto romano e le sue cause* può ben dirsi un programma metodologico, e denota la cultura giuridica del docente e l'importanza del suo insegnamento.

«Chi si faccia a percorrere le numerose scuole di diritto del mondo civile moderno – scrive il Vanni –, incontra dovunque l'insegnamento del diritto romano. Le università italiane vi hanno oggidì destinate almeno tre cattedre. In Germania ed in Austria quell'insegnamento è distribuito, d'ordinario, per ogni semestre di studi, almeno in cinque corsi. La Francia, la Spagna, il Portogallo, la Svizzera, il Belgio, l'Olanda, la Gran Bretagna, la

² Pubblicato poi nell'*Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1886-87, p. 3 ss. (ma anche autonomo Urbino 1887, ora in *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università degli Studi di Urbino*, Urbino 1997, I, p. 483 ss.).

Danimarca, che più? La Russia, la Scandinavia e le lontane Americhe hanno professori, e non pochi illustri, di quel diritto».

Il suo discorso, che si rifà – per certi aspetti anche nell’intitolazione – alla prolusione padovana di Biagio Brugi dello stesso anno 1886, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano* – segno indiscutibile di una continuità di rapporti fra i due – nonché all’insegnamento di un altro Vanni suo contemporaneo, Icilio (*I giuristi della scuola storica di Germania*, estr. da *Rivista di filosofia scientifica*), alle lezioni del maestro senese Luigi Moriani (*Osservazioni. La filosofia del diritto nel pensiero dei giureconsulti romani*, Firenze 1876) e di Guido Padelletti (di cui cita varie opere, ma soprattutto la *Storia del diritto romano*, Firenze 1878, e la prolusione *Roma nella storia del diritto*, in *AG XII*, p. 195 ss.), prende le mosse dalla scuola storica tedesca, da Jhering, a Savigny, e poi Voigt e Pernice, e ancora Pertile, Forti, ecc., in un crescendo di contrapposizioni e di adesioni alle diverse tesi. Per concludere che ciò che determina la “universalità” del diritto romano non è questo o quel carattere, diverso secondo la diversa opinione di ciascuno (non l’idea dell’unicità politica che aveva animato il medioevo e l’età moderna; non la consuetudine intesa come forma e metodo secondo il pensiero di Savigny; non l’invenzione del “diritto soggettivo” come pensava Bruns; non il carattere del popolo romano, ben differente da quello di altri popoli antichi; non l’evoluzione costituzionale e politica di Roma; non gli impulsi della filosofia stoica in Roma con la sua propensione verso la realtà pratica del quotidiano; non il ben costruito concetto dell’equità; non la capacità propulsiva del *ius gentium* o del *ius honorarium*; non la convinzione, tutta romana, che la prima idea del diritto fosse «impressa dalla natura nella ragione»; ma “semplicemente” il fatto che «esso <il diritto romano> ebbe la possibilità di accogliere in sé l’azione di tutte queste forze molteplici dell’antica umanità civile».

Ed è interessante che in questo suo discorso la gran parte delle molte citazioni sia rivolta, oltre che agli autori già detti, anche a quei grandi che lo avevano preceduto nell’insegnamento urbinato: a Biagio Brugi, di cui si è detto (scrive Vanni «Il pensiero del Bruns fu testè raccolto da un giovane e valente romanista, ben noto a questa colta città» – il Brugi aveva insegnato a Urbino dal 1879 al 1881 – e di lui cita anche un lavoro “urbinato”, *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani* che era stato il discorso di prolusione per l’a.a. 1880-81, ora in *Relazioni dei Rettori* cit., I, p. 371 ss.; lo stesso Brugi fu poi professore onorario dal 1904 al 1933); a Lando Landucci (*Storia del diritto romano*, Padova 1886, allora ancora «in corso di stampa»: l’insegnamento del Landucci a Urbino si era avuto negli anni 1877 e 1878; fu poi professore onorario dal

1904 al 1936); anche a Vittorio Scialoja (la famosissima *Lettera al Prof. Serafini: Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane*, in AG XXVI, p. 489 ss.).

Ne ricorda i tratti umani, che aveva personalmente sperimentato, nonché quelli scientifici, il letterato fiorentino Bruno Cicognani, drammaturgo e verista (1879-1971), che lo ebbe Rettore dei suoi studi universitari a Urbino, intrapresi e conclusi quando era già impiegato alle ferrovie. Egli scrive: «Anima dell'Università – che, a vero dire, non comprendeva altro che la facoltà di legge e il corso d'ostetricia – era Antonio Vanni. S'aveva tutti il senso che il giorno in cui egli avesse cessato di vivere, anche l'Università si sarebbe definitivamente irrigidita nel gelo che, d'inverno, era per le sue vaste sale, per i suoi nudi androni. [...] Modesto e paterno, d'un'amorosità pronta ad accogliere, ad aiutare longanime i paria degli studi di legge sparsi per tutta l'Italia aspiranti a una laurea che li salvasse dall'avvilimento dell'impiego meschino, scriveva lui stesso a questi infelici figlioli, di proprio pugno – e nell'Università insegnava Diritto romano: e i suoi appunti eran un monumento di paziente sapere. Avrebbe bramato e meritato le aule affollate; e tranne due o tre settimane esse restavan deserte: io credo che egli sarebbe andato volentieri a sedere sui banchi facendosi in cento. Ombre, a petto di lui, o secondarie figure, gli altri insegnanti urbinati; il buon Vecchiotti, l'ardente Budassi suscitatore d'entusiasmi sulle orme di Giuseppe Ferrari ... Di fuori venivan gl'insegnanti giovani come a una tappa per giungere alle Università grandi: c'era Zerboglio, ai miei tempi, e Diana, e i due Rocco; il lucido Alfredo – ora 'Eccellenza' – e Arturo l'Ermetico» (*Come eravamo*, in *Il museo delle figure viventi*, Milano 1928, p. 161 ss.).

Dal 1895-96 al 1922-23, come si è detto, Antonio Vanni fu anche Rettore dell'Università. Questo basilare impegno, unito alla molta attività didattica che svolgeva per la facoltà, lo assorbì totalmente. Ma certo quanto leggiamo nella sua citata prolusione, o nell'altra prolusione, del 1892, *Svolgimento storico del concetto di obbligazione nel diritto romano*³, nella *Breve monografia sull'Università degli Studi di Urbino*, del 1908 (*compilata a richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione e in conformità delle norme date con Circolare del 26 ottobre 1908 N. 68, Bollettino Ufficiale 1908, N. 44-45*), Urbino, Tipografia M. Arduini, 1910, nel corso

³ In *Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1892-93, p. 3 ss., pubblicato autonomo Urbino 1893, ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 631 ss.

di lezioni tenute nell'anno accademico 1917-18, *Delle donazioni*, Urbino 1919 (*Delle donazioni: Sunto di Lezioni di diritto romano, tenute nella Università di Urbino nell'anno accademico 1917-18*) ci fanno rimpiangere i suoi mancati scritti.

Assolutamente ignorata rimane una sua attività forense, che invece dovette sussistere se rimangono, per esempio, *Una questione sulla eredità accettata col beneficio dell'inventario: studio*, pubblicato a Siena, Tip. dell'Ancora, nel 1883 (non era stato ancora chiamato a Urbino), o il ricorso presentato alla "Suprema Corte di cassazione di Roma. Sezione civile" del "*Capitolo della cattedrale di Pennabilli contro il Fondo pel culto*", pubblicato a Firenze, Tipografia Adriano Salani, 1903.

OPERE – *La universalità del diritto romano e le sue cause* (prolusione, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1886-87, p. 3 ss., pubblicato autonomo Urbino 1887, ora in *Relazioni*, I, cit., p. 483 ss.); *Svolgimento storico del concetto di obbligazione nel diritto romano* (prolusione, in *Annuario della Libera Università Provinciale in Urbino*, 1892-93, p. 3 ss., pubblicato autonomo Urbino 1893, ora in *Relazioni dei Rettori*, I, cit., p. 631 ss.); *Breve monografia sull'Università degli Studi di Urbino*, Urbino 1908; *Delle donazioni: Sunto di Lezioni di diritto romano, tenute nella Università di Urbino nell'anno accademico 1917-18*, Urbino 1919; *Una questione sulla eredità accettata col beneficio dell'inventario: studio*, Siena, Tip. dell'Ancora, 1883; *Capitolo della cattedrale di Pennabilli contro il Fondo pel culto*", Firenze, Tipografia Adriano Salani, 1903⁴.

2. Mario Ricca-Barberis (1877-1959).

La vicenda urbinata di Mario Ricca Barberis, sei densi anni dal 1907 al 1913, è tutta scandita dalle Relazioni annuali del Rettore Antonio Vanni (cfr. *Relazioni dei Rettori e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università degli Studi di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, II, Urbino 1997).

Il 16 novembre 1907 il discorso di inaugurazione dell'a.a. 1907-08 informa sulla sua chiamata: «l'illustre prof. Luigi Abello – è il rettore Vanni (su cui *infra*) che parla –, non sentendosi in grado a causa dei suoi gravi impegni di scrittore e d'insegnante, di esercitare il duplice insegnamento del

⁴ Fonti. Un suo *Necrologio* compare in *Studi Urbinati* 3, 1929, p. 101 s. (a cura della Redazione).

Diritto civile e delle Istituzioni di diritto romano, chiese di esser supplito in questo secondo insegnamento, e a metà dello stesso anno chiese di esser supplito anche nell'insegnamento del Diritto civile. La prima supplenza si volle affidata a me, e la seconda al prof. Tiranti ...». Una nota riportata nel testo (allorché fu scritto e pubblicato), riferisce che «il prof. avv. Luigi Abello, riuscito 1° nel concorso del R. Istituto superiore di Studi coloniali e commerciali di Roma, fu poi nominato professore straordinario d'Istituzioni di diritto privato nella Scuola Superiore di Commercio di Torino. A suo successore nelle cattedre da lui tenute nella Università di Urbino fu chiamato per voto unanime il giovane prof. avv. Mario Ricca-Barberis di Torino, libero docente di Diritto civile in quella Regia Università» (p. 1144 s.).

In occasione del discorso inaugurale dell'anno successivo (il 16 novembre del 1908) si riprende l'argomento aggiungendo ulteriori note circa la vita accademica e la personalità scientifica del nuovo chiamato: «l'illustre professore Luigi Abello [...] colla fine di dicembre rassegnò le sue dimissioni. La perdita di un insegnante così valoroso, che ha un nome preclaro fra gli scrittori italiani contemporanei di Diritto civile, potè per fortuna essere subito compensata coll'acquisto che l'Università nostra ha fatto di un degno successore di lui. Alludo al giovane prof. avv. Mario Ricca Barberis, libero docente di Diritto civile nella Regia Università di Torino, che un concorso interno tenuto presso questa Facoltà di Giurisprudenza nel 1905 ed altri concorsi di università regie e libere designavano, con la certezza di buona scelta, alla nomina di professore straordinario della predetta disciplina, aggiungendovi l'incarico delle Istituzioni di diritto romano. Il prof. Ricca-Barberis, che venne ad assumere l'ufficio poco dopo l'inizio dell'anno scolastico, ha corrisposto pienamente all'aspettativa, – lo dico senza offendere la sua modestia –, e si è dimostrato insegnante dotto, premuroso, efficace, ed ottimo collega» (p. 1144).

In quell'occasione il Rettore aggiunge ancora un'interessante informazione sull'attività di Ricca-Barberis e, in genere, della Facoltà giuridica urbinata: «e qui aggiungerò con soddisfazione che, – prevenendo in tal modo un voto del Congresso universitario di Ferrara, – si potè istituire per gentile esibizione del professore Ricca-Barberis il corso complementare di pratica civile, che fu assai accetto agli studenti e da essi frequentato in buon numero e con encomiabile diligenza» (p. 1145).

Mario Ricca-Barberis giunge quindi a Urbino nel gennaio 1908: vi assume l'incarico delle istituzioni di diritto romano e del diritto civile, due delle diciotto materie obbligatorie previste dal Regolamento Nasi per la Facoltà di giurisprudenza (R.D. 13/3/1902, all'art. 2: "*Nelle facoltà di giurisprudenza si danno i seguenti insegnamenti: 1. Introduzione allo studio delle scienze*

giuridiche e istituzioni di Diritto Civile. 2. Istituzioni di Diritto Romano. 3. Diritto Civile. 4. Diritto Romano. 5. Diritto Ecclesiastico. 6. Diritto e Procedura Penale. 7. Diritto Commerciale. 8. Diritto Costituzionale. 9. Diritto Amministrativo e scienze dell'amministrazione. 10. Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze. 11. Diritto Internazionale. 12. Procedura Civile ed Ordinamento. 13. Storia del Diritto Romano. 14. Storia del Diritto Italiano. 15. Filosofia del Diritto. 16. Economia politica. 17. Statistica. 18. Medicina Legale. Saranno inoltre professati corsi di pratica forense civile, penale e commerciale”); vi aggiunge – ed è oltremodo interessante sottolinearlo – l’insegnamento di pratica civile che, seppure legislativamente previsto, non era stato ancora concretamente attuato nelle università italiane.

Nella Relazione di apertura dell’a.a. successivo, il 18 novembre 1909, si legge: «Ho poi da menzionare con compiacimento la promozione al grado di professori ordinari meritamente ottenuta per voto unanime della Facoltà e della Commissione amministrativa dei colleghi carissimi avv. Gino Magri, dott. Attilio Cavidalli e avv. Mario Ricca-Barberis nelle rispettive cattedre di Diritto commerciale, di Medicina legale e di Diritto civile» (p. 1184).

E in quell’anno accademico 1909-1910, il discorso inaugurale di apertura è appunto pronunciato da lui, dal Ricca-Barberis, su un tema di grande suggestione fra la teoria del diritto e la sua pratica attuazione *Un principio d’equità, l’iniquità della sua applicazione ed i suoi nuovi atteggiamenti (Spazzi di diritto comparato sul divieto di arricchire a danno d’altri nella rivendicazione della cosa)* (in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, 1909-10, p. 19 ss., ora in *Relazioni dei Rettori*, II, cit., pp. 1190-1200).

Un brevissimo richiamo “interlocutorio” si legge ancora nella Relazione rettorale del 17 novembre 1910 (p. 1204): «Con la promozione meritatissima, avvenuta all’inizio dello scorso anno, dell’ottimo collega prof. Mario Ricca-Barberis a professore ordinario di diritto civile, tutti i professori della Facoltà di Giurisprudenza si trovarono ormai nel grado eminente di professori ordinari»⁵.

Nel 1912 Ricca-Barberis vince il concorso per la cattedra di Diritto

⁵ È interessante quanto il Rettore prosegue a dire, cioè che: «Circa l’adempimento dell’ufficio da parte dei professori, si ebbe un riverbero commendevole della disposizione della nuova legge 19 luglio 1909 relativa all’obbligo di fare almeno 50 lezioni all’anno, giacchè anche in questa Università i professori si diedero premura, non solo di raggiungere, ma di sorpassare quel numero, con indiscutibile vantaggio degli insegnamenti impartiti».

civile a Camerino, ma preferisce rimanere sulla sede urbinata. «Per ultimo non voglio tacere – dice il Rettore Vanni il 17 novembre 1912 – che l'ottimo collega prof. Mario Ricca-Barberis aveva vinto il concorso alla cattedra di Diritto civile nella libera Università di Camerino, ma che, ormai affezionato alla Università nostra, rinunciò per nostra fortuna ad un cambiamento di sede, conservando ancora al nostro Ateneo la preziosa opera sua» (p. 1251).

Ma il trasferimento è solo procrastinato di un anno: «... proprio in questi giorni – dice ancora il Rettore il 24 novembre 1913 – ha rassegnato le dimissioni dalla cattedra di Diritto civile, che teneva come ordinario, e da quella di Istituzioni di diritto romano che teneva come incaricato l'ottimo e valoroso collega prof. Mario Ricca-Barberis, il quale, segnalatosi già brillantemente in vari concorsi, fu chiamato con insistenza – il che gli fa onore – nell'Università di Perugia. La sua partenza addolora veramente me, i colleghi, gli studenti, le autorità universitarie e tutti quanti poterono conoscere le preclare qualità di animo e di mente di quel giovane egregio, a cui però, mentre rivolgo un cordiale saluto di commiato, presento gli auguri sinceri di una splendida carriera».

Le dimissioni del prof. Mario Ricca-Barberis sono ricordate anche nella relazione rettorale del 1914 («... alla metà di novembre (e il fatto fu già da me annunciato nella mia relazione del decorso anno) rassegnò le dimissioni dalla cattedra di Diritto civile, che teneva come ordinario, e da quella di Istituzioni di diritto romano, che teneva come incaricato, l'ottimo collega, prof. avv. Mario Ricca-Barberis»): è l'occasione per introdurre la comunicazione della nomina del successore nella cattedra di Diritto civile, il prof. Ruggero Luzzatto («libero docente di quella disciplina nella R. Università di Padova ed allora incaricato della Introduzione alle scienze giuridiche e delle Istituzioni di Diritto civile nell'Università di Camerino»), e in quella di Istituzioni di diritto romano, il prof. Vittorio Sacerdoti⁶ (p. 1308).

Mario Ricca-Barberis era nato a Torino nel 1877: qui si era laureato e qui aveva conseguito la libera docenza in Diritto civile. Un lungo soggiorno tedesco, a Berlino e a Lipsia, gli aveva consentito di perfezionare la sua

⁶ Era risultato vincitore nel concorso indetto dall'Università di Urbino nel 1912 per il Diritto commerciale: «fu nominato con deliberazione della Commissione provinciale amministrativa del 10 gennaio 1914 e nel gennaio stesso assunse la cattedra. A lui fu poi affidato l'incarico delle Istituzioni di diritto romano per il corrente anno 1913-1914» (p. 1272 nt.).

preparazione giuridica, là dove proprio in quegli anni si concludeva legislativamente la polemica codicistica con la promulgazione del BGB (1900), ma dove ancora certo ne perdurava più vivace l'eco. Giunge dunque nell'Università urbinata nel 1907, trentenne, a seguito di un concorso interno tenuto a Urbino per il diritto civile appunto nel 1905: le due materie che gli sono affidate, il diritto civile e le istituzioni di diritto romano, saranno da lui tenute fino al 1913. Nella sua carriera accademica successiva si fanno evidenti i suoi due interessi principali di ricerca (collegati, del resto ad una intensa attività professionale), che sono il diritto civile (insegnò diritto civile nelle università di Urbino, e di seguito Perugia, Sassari, Messina, Modena e Parma) e la procedura (insegnò diritto processuale civile nelle ultime due sedi, di Genova e di Torino).

Era giunto a Urbino con una già sicura base di ricerca rappresentata dalle monografie *La responsabilità senza colpa come principio di diritto positivo e di diritto condendo* (Torino 1900), nonché una serie di articoli e note (per esempio *La cambiale in bianco e il rapporto originario*, in *Riv. di diritto commerciale, industr. e marittimo*, anno 1, 1903; *Efficacia giuridica del patto de non praestanda evictione*, Roma 1903; *Sulla capacità a disporre dell'immagine*, in *Rivista di diritto commerciale*, anno 2 (1904); *Sul contenuto del diritto al nome e del diritto all'immagine*, in *Corte d'Appello* del 1905, ecc., che già dal titolo (quando addirittura non dalla firma, avv. Ricca-Barberis, come per lo studio *Degli effetti delle sentenze sulle prescrizioni del credito*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, anno 2, 1904) sono indicativi di un'intensa attività del foro.

Negli anni urbinati coltivò un particolare interesse per analisi comparative che gli derivava, oltretutto dall'attività professionale, anche dagli studi compiuti all'estero: ne fa fede una serie di lavori che, introdotti, si può dire, dal discorso inaugurale urbinata del 1909, precedentemente citato⁷, vedono la luce tutti nel 1910: si possono citare *Una divergenza fra le redazioni del nuovo codice civile svizzero* (in *Rivista di Diritto Civile*, 1910), *Le droit du propriétaire a la suppression des constructions dans le nouveau code civil* (in *Revue trimestrale de Droit Civil*, 1910), *Il possessore della cosa d'altri e il rimborso delle spese: cenni di diritto comparato* (in *Rivista di Diritto Civile*, 1910, n. 1).

Ricca-Barberis si colloca come rappresentante del primo riscatto del

⁷ Il citato *Un principio d'equità, le iniquità della sua applicazione ed i suoi nuovi atteggiamenti: sprazzi di diritto comparato sul divieto di arricchire a danno d'altri nella rivendicazione della cosa*.

"diritto nazionale patrio" (com'era stato indicato nel Regolamento speciale della Facoltà di Giurisprudenza del 1885 dal ministro Coppino: R.D. 22/10/1885) nei confronti del diritto romano. Ripetute nel corso degli anni sono opere di impianto, di struttura, di interesse romanistici, come *L'obbligo della consegna della cosa e la garanzia per evizione nella compravendita*, del 1915, come *L'actio del credito originario e quella utilis ex empto nell'evizione in seguito a datio*, del 1930, come *Trasferimento della proprietà (non del solo pacifico possesso) nella compravendita romana*, del 1953, o *Auctoritas e Potestas*, del 1954, o, dello stesso anno, *Il pactum de non præstanda evictione dai bizantini ai codici moderni*, o *Diritto romano e tradizione nella legislazione civile*, derivate dalla sua formazione certamente, ma anche profondamente sentite, nella consapevolezza della basilare derivazione del diritto italiano dalla matrice romana.

Ma, anche in ragione della sua vivace attività forense, Mario Ricca-Barberis si pone fra i primi di quei grandi maestri (che avranno poi il loro più illuminato esponente in Emilio Betti, 1890-1968) che seppero esprimere attraverso la tradizione romanistica, le istanze dei tempi nuovi, rendendole praticamente concrete nelle linee segnate dal diritto processuale. Non pochi e non di poco conto sono i suoi scritti in materia processuale, relativamente ai quali Eugenio MINOLI (cfr. il *Necrologio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civile* 13, 1959, p. 1514) sottolinea l'attenzione sempre rivolta a conservare un collegamento ben stretto fra diritto sostanziale e processo che è caratteristica della sua opera.

In questo ambito, oltre ai tanti e tanti atti e memorie giudiziali nati dalla pratica⁸, basti pensare: alle *Osservazioni sul progetto del codice di procedura civile*, del 1937; alla relazione del 1938, *Esame del progetto preliminare del codice di procedura civile da parte della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Torino*; ai due volumi dei *Preliminari e commento al codice di procedura civile*, pubblicati agli inizi degli anni Quaranta, e cioè 1. *Giudice, parti, esercizio dell'azione*, (Artt. 1-162); *processo di cognizione davanti al Tribunale* (Artt. 163-311) e 2. *Processo di cognizione: svolgimento davanti al*

⁸ Come *Della eccezione di incompetenza territoriale nel giudizio di opposizione*, del 1901, o *Effetti della sentenza pronunciata fra il compratore evitto e uno dei venditori solidalmente tenuti per l'evizione*, del 1920 (che è solo uno dei tanti studi, più o meno ampi, sugli effetti della sentenza), o *L'abbandono degli atti processuali nei progetti e nel nuovo c.p.c.*, del 1941, o *L'introduzione del consulente tecnico nel nuovo c.p.c.*, ancora del 1941, o *Sanatoria per comparizione di citazione e di sentenza nulle*, del 1932, e *La citazione per far valere la nullità del lodo*, del 1933, ecc. ecc. ecc.

pretore e al conciliatore (Artt. 311-322); *impugnazioni* (Artt. 323-408); *controversie di lavoro* (Artt. 409-473); alle *Modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile: Decreto legislativo 5 Maggio 1948, n. 483 e anche 9 aprile stesso anno, n. 438, in Appendice ai vol. I e II dei preliminari e commento al codice di procedura civile, del 1949; ecc.*

Fra la fine del periodo senese e gli inizi di quello torinese va infine rilevata una serie di opere e riedizioni che documentano un serio impegno didattico, impostato con metodo originale: si tratta in particolare del corso senese del 1929, *Diritto processuale civile: esposto per tavole sinottiche*, Siena 1929; e poi delle *Istituzioni di diritto privato: esposte per tavole sinottiche*, Torino 1934; de' *I mezzi di prova in tavole sinottiche e l'onere del provare*, Torino 1939.

Muore nel 1959.

Negli ultimi anni si era venuto accentuando in lui lo stile letterario, una certa vena poetico-artistica che si avvertiva già fin dai primi lavori (si vedano scritti come *Un aspetto del romanticismo giuridico*, in *Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, sociali e politiche*, Napoli 1930; *Arte italiana e giuristi piemontesi in Grenoble*, in *Atti della Società di scienze e lettere di Genova*, vol. 3., fasc. 2., 1938; *Prospectus montium*, in *Le Alpi*, rivista del C.A.I. 3, Roma 1938-39; *L'anima dell'alpinismo*, *ibidem*; *Ricerca del vero e amore della natura in Ferruccio Vanzetti : (1873-1942)*, in *Rassegna mensile della città*, 22., fasc. 11 (novembre) Torino 1942; *Un altro inedito di Alessandro Manzoni*, in *Il monitore del proprietario*, a. 48, n. 7-8 (lug.-ago. 1954; ecc.). Anche in questa prospettiva va letto il discorso che tenne nelle aule universitarie di Macerata, allorchè vi fu invitato nel 1956, e in omaggio ai grandi giuristi marchigiani del passato ritorna con la commozione del ricordo al suo esordio accademico urbinato, e prima di soffermarsi sui due massimi di Urbino, Aurelio Corboli e Biagio Micalori, ripensa alla città dove si attua – egli dichiara – “una forma di convivenza civile perfetta ideale” (*Urbino nel paesaggio, nell'arte e nel diritto*, in *Annali Macerata* 1956, p. 183 ss.; ma vedi anche *Pittori, campane, giuristi: ricordi di Urbino e Perugia*, conferenza torinese del 1959).

3. Giuseppe Branca (1907-1987).

“Giurista, nato a La Maddalena (Sassari) il 21 marzo 1907”. Così si apre la voce relativa nell'Enciclopedia Giuridica, con quel “giurista” che definisce e delinea lapidariamente la statura dell'uomo, dello studioso, dello

scienziato del diritto, dell'esponente della politica e delle istituzioni. E si accosta, questa definizione, ad un'altra "definizione" che si legge, letteralmente lapidaria questa, nel muro prospettico dell'aula 3 della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino a lui dedicata: *Joseph Branca. Singularis doctrina et omnis humanitatis viro praestantissimi ingenii iuris romani antecessori insigni liberae huius universitatis rectori sapienti ac benemerentissimo ob sagax firmumque consilium et alacrem dexteritatem aulam hanc perenne grati fidelisque animi testimonium rector conlegae alumni dicaverunt*".

Branca aveva iniziato a Urbino, nel 1934, la sua carriera universitaria come incaricato di diritto romano e di istituzioni del diritto romano: solo tre anni, ma anni nei quali vedono la luce i primi risultati, interessantissimi, dell'ampia ricerca scientifica sui diritti reali, la proprietà e i mezzi della sua difesa, il possesso, le servitù, che rimane il tema più variamente ripetuto nella sua attività accademica, di docenza e di indagine dottrinale.

La storia della Facoltà di Giurisprudenza urbinata presenta questa singolare caratteristica: che qui, sulle sue cattedre e sui suoi insegnamenti, sono transitati tutti gli studiosi più grandi ed illuminati del pensiero giuridico nel XX secolo, coloro che nella costruzione delle varie branche della scienza del diritto hanno segnato le linee direttive dell'attuale e della futura evoluzione, che a Urbino hanno posto la prima base della loro attività accademica, e che da Urbino, all'inizio della loro carriera, dopo aver espletato e vinto il concorso proprio negli anni urbinati, hanno poi preso il volo per altissime affermazioni scientifiche, accademiche, politiche, professionali. Negli *Studi Urbinati 2*, del 1928, p. 155, sotto il titolo di "Cronaca universitaria" si legge: "Dalle cronache d'oggi a quelle di mezzo secolo fa. L'illustre prof. Lando Landucci rammenta con giusta compiacenza che il 26 novembre 1927 si compiono cinquant'anni dal giorno in cui egli tenne la sua prima prolusione, nella nostra Università, chiamato a quella cattedra di dottrine romanistiche, che subito dopo doveva essere tenuta da Biagio Brugi. E' tra i più cari ricordi di queste libere Università l'essere state, dopo il conseguimento dell'unità nazionale, quasi il seminario di ogni giovane forza dell'insegnamento universitario italiano".

Così è per Branca. «Il movimento del personale insegnante nella facoltà giuridica – scrive il Rettore Canzio Ricci nelle sua Relazione di apertura dell'anno 1934 – è stato, come ogni anno, notevole. Ma in ciò appunto consiste una nostra funzione precipua: perché Urbino si è ormai assicurato il nome di attivissima palestra a giovani valorosi, avendo dato in questi ultimi anni il maggior numero di vincitori nei concorsi universitari. [...] Il prof. Brasiello venne chiamato a Siena; e gli insegnamenti romanistici vennero quindi affidati al prof. Giuseppe Branca, valoroso allievo del Bonfante».

Urbino è la sua prima sede. Nel 1937 passa, ordinario di istituzioni di diritto romano, a Messina; e poi a Trieste fino al '41; di lì a Bologna dove insegna anche istituzioni di diritto privato, e infine nel 1956 chiamato alla cattedra di storia del diritto romano nell'università di Roma, ha tenuto questo insegnamento fino alla sua nomina a giudice costituzionale avvenuta nel 1959, per riprenderla in seguito, al termine di quel suo basilare impegno.

Negli anni urbinati dal '34 al '37 si era sposato, di Urbino era la moglie Ebe e i familiari di lei, e a Urbino rimase poi sempre legato. Durante la Resistenza, cui partecipò attivamente, strinse rapporti molto intensi con gli anti-fascisti urbinati. Questo impegno e questa sua presenza nella zona gli valsero la nomina nel '44 a Commissario Rettorale, " Rettore e prorettore della Liberazione dell'Università di Urbino", e nel '46 l'elezione a Segretario della Federazione socialista di Pesaro-Urbino. Sono altri tre anni di sua presenza a Urbino.

Nel 1959, con nomina parlamentare del Partito socialista, fu eletto giudice della Corte Costituzionale; ne diverrà poi Presidente dal maggio 1969 al luglio 1971.

Il 29 novembre 1959, nella Relazione di apertura dell'anno accademico 1959-60 il Rettore Carlo Bo diceva: «Voglio mandare un saluto anche al nostro amico, Giuseppe Branca, per la sua nomina a Giudice della Corte Costituzionale. Egli è il terzo urbinato, dopo Jaeger e Sandulli, chiamato a far parte della corte. Al prof. Branca che qui in Urbino ha cominciato la sua carriera e che in un difficile periodo ha retto la nostra Università, vada dunque il nostro affettuoso ricordo»⁹.

Dal 1972 divenne senatore indipendente nelle liste PCI fino al 1982.

Le sue qualità di insigne studioso vennero riconosciute anche dalla più antica accademia scientifica e massima istituzione culturale italiana che è l'Accademia dei Lincei, di cui nel 1975 divenne socio nazionale.

Il suo primo scritto, *Il regime degli atti di disposizione materiale nel condominio romano classico*, compare in due fasi fra il 1931 ed il 1932 nella *Rivista italiana di scienze giuridiche*. Ed è sulla base di questo suo primo impegno che è chiamato nella Facoltà urbinata a succedere a Ugo Brasiello. A Urbino, nel 1934, pubblica in *Studi Urbinati*, un suo studio sul *damnum infectum* (*La legis actio damni infecti*), 180 pagine che sono il prodromo di un più ampio e complesso lavoro che lo occupa in quegli anni (si veda an-

⁹ *Relazioni del Rettore Carlo Bo e Discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, a cura di F. Marra e L. Sichirollo, t. IV, 1947-1967, Urbino 1998, p. 356.

che *Sulla terminologia di actio damni infecti*, in *Studi Ratti*, Milano 1933, p. 162 ss.) e che vede la luce appunto nel 1937 col titolo *Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano*, e poi, nel 1940, *Le cose "extra patrimonium humani iuris"*, Trieste 1940, del quale, con riferimento all'analisi storica del problema (condotta a ritroso da Giustiniano al periodo pre-classico) Luigi Capogrossi Colognesi ebbe a dire "*Branca ha semplicemente reso evidente il percorso che ognuno di noi ha sempre effettuato, ma che poi ha nascosto sotto uno schema diverso. In tal modo il ricercatore è costretto a dar conto in modo assai più esplicito delle scelte effettuate e degli argomenti utilizzati nel processo di progressiva destrutturazione. La puntualità delle singole analisi e il maturo equilibrio ... fanno di questo libro uno dei più bei prodotti della romanistica del secolo passato*". Nello stesso anno 1934, per la *Rivista di diritto civile*, pubblica l'articolo *Un caso interessante di institutio sine parte*. Sono anche questi gli anni in cui incomincia, poco documentata, una sua attività professionale, appoggiata ad uno dei più noti studi legali della città feltrina, che è lo Studio Santini, e che testimonia gli inizi di quell'ibridismo di interessi e di cultura che sempre caratterizzò l'operato di Giuseppe Branca.

Dopo il 1937, lasciata la dimensione urbinata che pure l'aveva formato, Branca è pienamente lanciato nel mondo scientifico. A ragione – dice di lui Giovanni Pugliese – può essere annoverato fra le massime figure di giuristi del dopoguerra, per l'impegno costante e profondo che traspare così dalla sua attività e produzione scientifica come dall'attività politica e sociale.

I suoi scritti, numerosi e vari, potrebbero essere disposti su due/tre colonne, con evidenti rapporti di derivazione l'una dall'altra: da un lato gli scritti di diritto romano, che deve considerarsi la base da cui deriva la possibilità di comprendere appieno il diritto moderno (il lavoro sulla struttura delle obbligazioni solidali, "*Unum debitum*" e "*plures obligationes*", apparso in *Studi in onore di Pietro de Francisci* 3, Milano 1956, p. 139 ss., esamina il problema sia dal punto di vista del diritto romano, sia dal punto di vista del diritto attuale, passando attraverso l'invenzione pandettistica dell'obbligazione correa con unico vincolo, che tanto sviluppo doveva avere nel suo pensiero), dall'altro gli scritti di diritto privato e civile, che non sono rappresentati soltanto (e scusate se è poco) dalla sua rilevante presenza nel *Commentario al codice di diritto civile*, la cui direzione condivide con Antonio Scialoja, ma anche dalle innumerevoli note e riflessioni a latere (a latere dei commenti agli articoli del codice, e a latere di una sua attività, diciamo di consulenza forense, quale è rivelata dagli scritti minori) che compaiono nelle pagine del *Foro Italiano*.

E se da un lato si leggono interessi legati alla natura delle cose e ai riflessi che questa può determinare in tema di proprietà e di sua difesa (gli scritti sopra detti, e poi anche *La prohibitio e la denuncia di nuova opera come for-*

ma di autotutela cautelare, 1941, o *Missiones in possessionem e possesso*, del 1949, etc.), dall'altro si riflettono analoghi interessi sulla proprietà e i diritti reali, come si esprimono in *Comunione-condominio degli edifici (commento ai relativi articoli del codice civile)*, o in *Il possesso come diritto affievolito*, del 1950, etc.

E se da un lato si palesa un interesse per i temi delle obbligazioni (il *Corso di diritto romano. Le obbligazioni*, del 1948, ne è un esempio), dall'altro lo stesso interesse si riscontra in scritti come *L'obligatio propter rem e l'art. 1030 del Codice Civile*, ed altri.

Un terzo indirizzo dei suoi scritti potrebbe essere quello che deriva dal suo impegno politico-costituzionale, e che si esprime non soltanto attraverso, per esempio *La Collegialità nei giudizi della Corte Costituzionale* del 1970, *Dichiarazione di incostituzionalità e ampliamento della norma eccezionale*, del 1967, o *Dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale* (in collaborazione), ma anche attraverso le stesse sentenze della Corte nel periodo della sua Presidenza e nello spirito che le anima.

La sua opera dunque, ispirata da un vigile senso critico, si è estesa dal campo strettamente romanistico a quello del diritto privato attuale, del quale, fin dagli anni dell'insegnamento bolognese sul diritto privato appunto, ha offerto un'apprezzata trattazione istituzionale (si vedano le sue *Istituzioni di diritto privato* che dal 1955 hanno poi avuto diverse edizioni). Ma già dal 1965 in collaborazione con Antonio Scialoja, Giuseppe Branca ha diretto un ampio *Commentario al codice di diritto civile*, nel quale ha personalmente trasfuso una diretta presenza scientifica, per esempio sui temi della comunione e condominio e delle servitù.

Il suo costante impegno e la continua volontà di mantenere saldo il rapporto con le basi romanistiche si esprime particolarmente nella prolusione romana del 6 marzo 1956, riguardante *L'oggetto e l'insegnamento della storia del diritto romano*, dove chiarisce che solo la storia, in particolare la storia del diritto, può consentire di ricercare la genesi di un istituto e attraverso questa la natura e le motivazioni delle varie applicazioni attraverso i secoli e i mutamenti.

La grandezza dello studioso si rivela in particolare anche nella straordinaria capacità di "vivere" nella realtà della storia istituzionale d'Italia e nella sua società civile quella formazione romanistica alla quale rivendicava sempre un ruolo primario nella formazione del giurista moderno. Giudice costituzionale, e poi, soprattutto, Presidente della Corte Costituzionale per due anni, un mese e ventinove giorni, dal 10 maggio 1969 al 9 luglio 1971, Branca fu espressione di nuovi impulsi sociali e di una sensibilità attenta ai

prevalenti orientamenti nazionali. Giovanni Pugliese ricorda come esemplari alcune delle sentenze che si devono alla sua presidenza, tutte permeate dai valori della laicità e degli ideali di uguaglianza e collaborazione sociale, la 69/1970 in tema di difesa giudiziale e di patrocinio gratuito, la 119/1970 in tema di danneggiamento compiuto dai lavoratori durante uno sciopero, la 49/1971 in tema di educazione sanitaria nel concepimento, la 32/1971 e la 169/1971 sul tema di una nuova valutazione del matrimonio di fronte ai Patti Lateranensi.

Infine si può ben concludere con le parole che un altro discepolo bolognese e grande maestro urbinato, Giovanni Gualandi, ha voluto incidere sulla pietra dell'aula 3 della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, che Branca fu "uomo di singolare dottrina e altissime doti di umanità, professore di profondissima conoscenza nel diritto romano, insigne rettore di questa libera Università, sapiente e degno di ampie lodi per sagace capacità di critica e alacre impegno".

OPERE: Sarebbe impossibile dar conto di tutti gli scritti di Giuseppe Branca. Il Pugliese commemorandone la statura scientifica individua tre/quattro periodi di produzione scientifica, e cioè un primo periodo fino al 1941/42, in cui si concentrano gli scritti romanistici, di cui si è detto pienamente perché in esso si collocano i primi anni urbinati; un secondo periodo fino circa al '60, in cui fioriscono gli scritti di diritto civile relativamente ai quali il Pugliese parla di «strepitoso ingresso di Giuseppe Branca nel mondo dei civilisti» (costituito non solo dal *Commentario* c.d. Scialoia-Branca, ma altresì da una numerosissima serie di precisazioni, postille, commentini, note a sentenza (spessissimo pubblicate nel Foro Italiano, di cui divenne ben presto condirettore con Virgilio Andrioli) che si collocano a margine dei temi principali; un terzo periodo in cui l'esperienza di giudice costituzionale e poi di Presidente della Suprema Corte lo portarono verso interessi costituzionalistici. A questi un quarto periodo potrebbe aggiungersi, ed è quello della produzione "giornalistica" di Giuseppe Branca, incominciata sporadicamente già dagli anni urbinati (del secondo soggiorno urbinato), a Urbino, a Pesaro, a Bologna, per culminare poi con una collaborazione fissa con "Il Messaggero", in cui, come disse Arturo Gismondi «portò sempre il contributo di una profonda cultura e la saldezza delle sue convinzioni democratiche».

Si dirà, dunque solo delle principali. Sono: *Il regime degli atti di disposizione materiale nel condominio romano classico*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche* 1931 e 1932; *Sulla terminologia di actio damni infecti*, in *Studi Ratti*, Milano 1933, pp. 162 ss.; *La legis actio damni infecti*, in *Studi Urbinati*, n. 3-4, 1934; *Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano*, 1937; *Il pegno pretorio*, in *Studi Urbinati* n. 11, 1937; *La legittimazione passiva del possessore nell'azione nossale giustiniana*, ibidem; *Le cose "extra patrimonium*

humani iuris”, Trieste 1940; *Un caso interessante di institutio sine parte*, in *Rivista di diritto civile* 3, 1934; *La prohibitio e la denuncia di nuova opera come forma di autotutela cautelare*, in *SDHI* 1941; *Missiones in possessionem e possesso*, 1949; *Commentario al codice di diritto civile* [direzione condivisa con A. Scialoja: in particolare si devono al Branca i temi *Della proprietà*, artt.1100-1172; *Servitù prediali*, artt.1027-1099; *Dei testamenti ordinari*, artt. 601-608; *Comunione, Condominio negli edifici*, artt.1100-1139; *Dei testamenti speciali, Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti*, artt. 609-623; *Delle obbligazioni*, artt. 1861-1932; *Delle obbligazioni*, artt. 1936-1959; *Del lavoro*, artt. 2188-2246] *Il possesso come diritto affievolito*, in *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti* 3, Padova 1950; *L'obligatio propter rem e l'art. 1030 del Codice Civile*, in *Rendiconto della R. Accademia delle scienze di Bologna* 1943; *Considerazioni sulla dommatica romanistica in rapporto alla dommatica moderna*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche* 1950; *Istituzioni di diritto privato*, Bologna 1955; *L'oggetto e l'insegnamento della storia del diritto romano*, prolusione romana del 6 marzo 1956; *Commentario alla Costituzione, Principi fondamentali: artt. 1-12*, Roma 1975; *La Collegialità nei giudizi della Corte Costituzionale*, relazione, Padova 1970; *Dichiarazione di incostituzionalità e ampliamento della norma eccezionale*, in *Riv. trimestrale di diritto e procedura civile*, fasc. 3, 1967; *La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale* (a cura di G. Treves e G. Branca), Torino 1971; *Corte Costituzionale, vent'anni d'attività, esperienze e prospettive* (relazione conclusiva del convegno sul tema: Parma 27-30 maggio 1976), in *La Corte Costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale*, a cura di Nicola Occhicupo, Bologna 1978; *Leggiamo la Costituzione* [prefazione di Sandro Pertini; commento di Giuseppe Branca], Roma 1982¹⁰.

4. Guido Rossi (1916-1986).

Guido Rossi ha condotto il suo insegnamento a Urbino dal 1957 al 1973, su una varia serie di materie storiche, dalla Storia del diritto italiano all'Esegesi delle fonti del diritto italiano (le materie su cui fu chiamato nel

¹⁰ FONTI: Oltre a quanto citato nel testo, si segnalano in particolare, F. BONIFACIO, *Ricordo di Giuseppe Branca*, in *Il Ponte*, 1988, n. 4-5, p. 278 ss.; G. PUGLIESE, *Ricordo di Giuseppe Branca*, estratto da *Il Foro Italiano* V, 273, 1990, commemorazione tenuta nella Classe di scienze morali dell'Accademia nazionale dei Lincei il 21 aprile 1990.

1957), e poi di volta in volta il Diritto comune, la Storia del diritto romano, e finanche la Storia delle esplorazioni geografiche e la Storia economica per la Facoltà di Economia e Commercio, sede distaccata di Ancona. E con lui ha trovato ingresso nella formazione giuridica urbinata la grande dottrina di Pietro Torelli: per anni gli studenti del primo e secondo anno di Giurisprudenza a Urbino hanno studiato sulle pagine della *Storia del diritto italiano. Le fonti* di Pier Silverio Leicht (lezioni con appendice di documenti da servire per le esercitazioni, riviste e accresciute da Carlo Guido Mor) e sulle belle intramontate pagine del *Diritto privato*, in tre volumi, *La famiglia*, *Le persone*, *La proprietà*, del Torelli.

Era nato a Bologna il 4 agosto 1916 e a Bologna si era laureato nell'a.a. 1938-39 in Giurisprudenza con una tesi di storia del diritto italiano stesa sotto la guida del Torelli. Animato da appassionato entusiasmo per il sapere aveva voluto continuare gli studi universitari iscrivendosi a Scienze Politiche a Firenze, e conseguendovi la laurea nell'a.a. 1942-43.

A questa vita universitaria tanto amata è dedicata in fondo la pubblicazione, nel 1947 degli *Statuta goliardica civilia et criminalia inclitae universitatis Bononiae almae studiorum matris Iohannis de Faventia excellentissimi magni magistri S.V.Q.F.O. iussu digesta Guillelmi Bersani vicarii auctoritate promulgata anno 1947, additum quoque statutum et ordinamentum S.V.Q.F.O.*, un breve lavoro che sarà poi ripubblicato nel 1960, nel 1988 in occasione del nono centenario dell'Alma Mater, e di nuovo a cura di A. Toscano Rivalta e G.F. Moscatelli nel 1996, e ancora nel 2000: il testo («il latino del testo, senza rispetto per i dittonghi e per le buone regole è fatto per noi. Esso fu il latino delle corporazioni antiche e noi – è un 'goliardo' che parla – siamo una corporazione all'antica»), il testo – dicevo – è preceduto da una "Premessa", firmata appunto 'un goliardo', che esprime appieno l'inquietudine e il carattere forte e fragile insieme dell'uomo che la scrive, che sa di avere in potenza, nella forza del pensiero e della conoscenza, la capacità di abbracciare poeticamente l'infinito: «Le nostre canzoni sono di tutti e sono le nostre; come l'universo. E le cantiamo per dare alla nostra felicità il sapore di molte infelicità superate. Nel nostro riso c'è l'argento di un sistro e il singhiozzo di tutte le esperienze sofferte».

Frattanto aveva continuato a seguire a Bologna, come assistente volontario alle cattedre di Paleografia (dal 1941 al 1945) e di Storia del diritto italiano (dal 1945 al 1951), gli insegnamenti del suo maestro Pietro Torelli, e, dopo la morte di lui, nel 1948, quelli di Giovanni de' Vergottini che gli era succeduto nelle aule bolognesi.

Nel 1942 aveva pubblicato, in *Architrave. Mensile di politica, cultura ed*

arte 2, p. 2 ss., poche pagine infiammate di *Fede in una libertà*: «non amiamo piegarci a credere che la violenza possa nel futuro trovare posto alcuno nella vita dei popoli, i quali vantano eguali diritti nell'ordine naturale e che, solo per la esasperata e cieca pretesa di difendere i propri particolari diritti nell'ordine civile, hanno troppo spesso concusso la libertà altrui e a volte addirittura perduta la propria». Questo profondo sentire, questa viva fede libertaria ha animato sempre la voce di Guido Rossi quando dalla cattedra urbinata (e poi, dopo il trasferimento a Bologna, da quella bolognese) si misurava con le vicende dei secoli e dei popoli, e più con la storia della realizzazione della società civile (la società del diritto) in quelle vicende, in quei secoli e in quei popoli.

Nel 1948 vede la luce quello che può essere considerato il suo primo lavoro veramente rappresentativo, *Per una edizione dell'Arbor actionum: un prologus di Giovanni de Deo e un gruppo di glosse di incerto autore*, lavoro che dedica al suo maestro Pietro Torelli: «Questo lavoro, finito nel marzo scorso – scriveva nell'agosto di quell'anno – chiudeva con un ringraziamento al Prof. Pietro Torelli che per molti anni ha soccorso la mia inesperienza con i lumi della sua autorità scientifica e con tutta la sua amorevole cura. Oggi, il grande dolore per la scomparsa del Maestro inimitabile mi persuade a dedicargli queste note, anche se ho coscienza che esse non potranno servire ad onorarne degnamente la memoria». Vi si rileva così l'interesse che sarà dominante negli studi di Guido Rossi, quello per la ricerca e la critica dei testi giuridici medievali che Egli coltiverà per sempre. Nelle belle pagine di ricordo che gli dedicarono i suoi allievi nella *Rivista di storia del diritto italiano* (n. 60, 1987, p. 373 ss.), Peruzzi, Scorza, Valentini, si ricorda come nel suo periodo urbinata, ancora e sempre preso dallo studio del processo medievale, lamentava la scarsa attenzione per i testi, le letture scorrette, la mancanza, avvolta d'indifferenza, di edizioni critiche di importanti testi inediti: «non aveva egli del resto fin dal primo lavoro stigmatizzato, con espressione torelliana, 'la malintesa abitudine di costruire la storia sull'arbitrato terreno delle divinazioni', trascurando i manoscritti che giacevano inediti nelle biblioteche?».

La monografia del 1948 costituisce anche la prima espressione di quello che sarà uno dei prevalenti temi di indagine per Guido Rossi, il processo romano-canonico. E' sulla scia di quel primo lavoro che, nel 1951, pubblica un'altra ricerca, ed edizione critica, analoga, *La Summa arboris actionum: edizione critica con studio introduttivo di Ponzio da Ylerda* (a cura di Guido Rossi), Milano 1951. Ma è sulla scia di quell'interesse, anche, che vedono la luce la monografia del 1953, *Consilium sapientis iudiciale: studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, e, a distanza di dieci anni, nel

1963, il *Processus de causis civilibus et criminalibus: formulario bolognese del secolo 13. : premessa, testo critico, indici*.

Altro tema portante della ricerca di Guido Rossi fu il diritto canonico al quale offrì contributi importanti come, per esempio, nel '56, *Per la storia della divisione del Decretum Gratiani e delle sue parti: note e questioni con la edizione critica della inedita Divisio decreti di Paulus de Liazariis*, e nel '57 *Contributi alla biografia del canonista Giovanni d'Andrea (L'insegnamento di Novella e Bettina, sue figlie, ed i presunti "responsa" di Milanica, sua moglie)*, 1957.

Non poteva mancare nella esperienza scientifica di uno studioso così completo quale fu Guido Rossi, anche sul portato dell'insegnamento di Torelli, una riflessione di diritto privato. A questa il Rossi viene dedicandosi ben presto nella sua vicenda accademica, talchè nel 1958 se ne esce con lo studio *Sul profilo della locatio operarum nel mondo del lavoro dei comuni italiani secondo la legislazione statutaria*, Milano 1958, che è pubblicato in edizione provvisoria nella collana della Facoltà di Giurisprudenza degli Studi di Urbino: un tema che il Rossi si riprometteva di riprendere, perché è un tema che parla «della storia dell'uomo, delle sue sconfitte senza speranza e delle sue più grandi vittorie civili»; ma purtroppo il proposito non fu realizzato.

E infine: Bologna. Quella sua Bologna era costantemente l'ispiratrice e lo scopo del suo lungo studio. A Bologna si ispirano le voci che Guido Rossi cura per il Novissimo Digesto Italiano, le voci "Glossatori" e "Bologna (scuola di)"; a Bologna dichiaratamente si ispirano le *Dissertationes historicae de Universitate studiorum Bononiensi ad Columbianam Universitatem saecularis ferias iterum sollemniter celebrantem missae* pubblicate negli *Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna*, n.s. 1, 1956, poi riproposte col titolo di "*Universitas scholarium*" e *Comune (sec. XII-XIV)*; a Bologna si rapporta naturalmente la recensione del libro di Stelling-Michaud, *L'Université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux XIIIe et XIVe siècles* (Genève 1955) che col titolo di *Una recente pubblicazione intorno alla Università di Bologna* assume un'ampiezza ed una rilevanza di contenuti veramente autonoma; allo Studio di Bologna nasce il Giovanni de Deo delle ricerche del '48, e allo Studio di Bologna si può far risalire quel formulario che costituisce il tema d'analisi del suo *Processus de causis civilibus et criminalibus*, di cui si è detto.

A Bologna rientrò nel 1970 (mantenendo ancora un incarico urbinato fino al '73). Ma gli anni bolognesi non hanno una storia particolare, lo trovarono esaurito d'entusiasmo, e certamente più fragile di fronte ai colpi che la vita riserva. Si è spento nel 1986.

Con gli studenti sapeva creare un rapporto particolarissimo. Nella Relazione sull'attività scientifico-didattica stilata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino il 27 febbraio 1962 per la nomina del prof. Guido Rossi a professore ordinario di storia del diritto italiano si legge che: *“La Facoltà è lieta di attestare come l'attività didattica-scientifica del prof. Guido Rossi sia stata veramente esemplare. Egli ha assicurato ai suoi corsi, felicemente integrati da esercitazioni pratiche, regolarità, continuità ed ampiezza di sviluppo, di cui anche per le sue spiccate attitudini didattiche hanno tratto largo e buon profitto gli studenti. Egli si è generosamente ed efficacemente prodigato nell'assistenza ai laureandi, addestrandoli al rigore del metodo scientifico od all'attività scientifica ed ottenendo nelle dissertazioni di laurea risultati veramente lusinghieri”*. Non si tratta di parole di stile. Quel comportamento didatticamente esemplare, quell'ampiezza di sviluppo nella lezione, quella generosità nell'insegnamento erano caratteristiche particolarmente coinvolgenti, quindi molto apprezzate, per l'uditorio degli studenti, che venivano anche da altre facoltà, da lettere, da magistero, e che rimanevano poi, a godere della sua conversazione, anche al di fuori dell'aula.

La vivacissima curiosità scientifica, il carattere solare, il rapporto che sapeva instaurare con gli allievi, la sua capacità di compenetrare la realtà locale, e la rigorosa e appassionata osservanza degli impegni della ricerca sono le doti che hanno facilitato Guido Rossi nella costruzione a Urbino di una vera e propria “scuola” raccolta attorno all'Istituto di Storia del diritto che con lui è sorto (nella Relazione del Rettore Carlo Bo per l'inaugurazione dell'a.a. 1964-65 si legge: «Sotto l'illuminata guida del prof. Guido Rossi funziona dall'anno scorso l'Istituto di Storia del Diritto antico»), aperto alla frequentazione di quanti, studenti e cittadini, potessero essere interessati: da Urbino Piergiorgio Peruzzi, Valerio Valentini, Gian Galeazzo Scorza, Filippo Marra hanno saputo poi portare la sua voce anche in altre sedi.

La citata relazione della Facoltà urbinata per il suo ordinariato prosegue sottolineando un altro pregio scientifico: *“Interesse e cura non minori il prof. Guido Rossi ha profuso nell'incrementare il patrimonio bibliografico della nostra Università curando, in tutti i settori, e specificamente in quello storico, di colmare, con acquisti e con cambi, le lacune della nostra biblioteca. Egli si è inoltre adoperato nel reperimento, riordino e catalogazione del cospicuo fondo librario, di diritto comune esistente nella nostra Università, ottenendo, con ciò, da una parte l'arricchimento della nostra biblioteca e, dall'altro, la possibilità di consultazione di testi e fonti particolarmente importanti”*. Da qui, da questa passione per il libro e la biblioteca nasceranno le *Cronache per la storia del ducato di Urbino*, pubblicate in *Studi Urbinati* 41, nuova serie B, 1967, dedicati ad Arturo Massolo, nelle quali, attraverso la lettura e trascr-

zione di «alcuni manoscritti conservati presso la Biblioteca Universitaria di Urbino e per la maggior parte non destinati ad accogliere la narrazione di funerali, di una presa di possesso del ducato, di giuramenti di fedeltà o dell'avvento di una nuova sposa per il duca», si ricostruiscono appunto le vicende relative ai funerali di Francesco Maria I e dell'avvento di Guidubaldo II, alla morte e ai funerali di Giulia da Varano, alla morte e funerali di Leonora Gonzaga, ed infine all'ingresso in Urbino di Vittoria Farnese.

Da questa frequentazione della Biblioteca urbinata e dei suoi archivi a un'altra Biblioteca.

«Ci sia soltanto consentito – così scriveva l'amico fraterno bolognese Giovanni Gualandi nelle *Note di lettura* della raccolta di scritti di Guido Rossi promossa e patrocinata dall'Istituto giuridico "Antonio Cicu" dell'Università di Bologna nel 1996, decimo anniversario della morte – ci sia soltanto consentito aggiungere un pensiero venato di rimpianto per la splendida biblioteca dell'amico, collega e maestro, un luogo di elezione privilegiato per gli studi di storia del diritto, che rivelava la sua profonda passione di bibliofilo, passione che ha trovato ulteriore espressione nell'impulso dato alla collana degli *Opera Iuridica Rariora*», il cui trentesimo volume, per esempio, è la ristampa anastatica della *Practica* di Ubertus de Bonacurso, Lugduni 1540, curata sull'esemplare della raccolta di Bologna, via Gaudenzi 8, la casa di Guido Rossi.

OPERE – *Statuta goliardica civilia et criminalia inclitae universitatis Bononiae almae studiorum matris Iohannis de Faventia excellentissimi magni magistri S.V.Q.F.O. iussu digesta Guillelmi Bersani vicarii auctoritate promulgata anno 1947, additum quoque statutum et ordinamentum S.V.Q.F.O.* (opera pubblicata nel 1947, poi ripubblicata nel 1960, nel 1988, nel 1996 - a cura di A. Toscano Rivalta e G.F. Moscatelli, testo latino con versione italiana a fronte, doppia paginazione con numeri romani ed arabi -, nel 2000; *Per una edizione dell'Arbor actionum: un prologus di Giovanni de Deo e un gruppo di glosse di incerto autore*, in *Studi e memorie dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna*, 18, 1948, p. 29 ss.; *La Summa arboris actionum: edizione critica con studio introduttivo di Ponzio da Ylerda* (a cura di Guido Rossi), Milano 1951; *Di alcune glosse preaccursiane rinvenute in un foglio del Cod. 12. A 5 della biblioteca nazionale di Napoli*, in *Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei: scienze morali, storiche e filosofiche*, s. 8, v. 7, 1952, p. 189 ss.; *Consilium sapientis iudiciale: studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, I, Milano 1953; *Universitas Scholarium e Comune (sec. 12.-14.)*, Bologna, Università degli studi, 1955; *Una recente pubblicazione intorno alla Università di Bologna*, in *Riv. trim. di diritto e proc. civile* 9, 1955, p. 1196 ss.; *Per la storia della divisione del Decretum Gratiani e delle sue parti: note e questioni con la edizione critica*

della inedita *Divisio decreti di Paulus de Liazariis*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 3, 1956, p. 202-311; *Contributi alla biografia del canonista Giovanni d'Andrea: (L'insegnamento di Novella e Bettina, sue figlie, ed i presunti "responsa" di Milancia, sua moglie)*, 1957; le voci "Glossatori" e "Bologna (scuola di)" nel *Novissimo Digesto Italiano*; *Le statut juridique de la femme dans l'histoire du droit italien: époque médiévale et moderne*, Milano 1958 (ma anche in *Recueils de la Société Jean Bodin pour l'histoire comparative des Institutions*, 12. *La femme*, Bruxelles 1962, p. 115 ss.); *Sul profilo della locatio operarum nel mondo del lavoro dei comuni italiani secondo la legislazione statutaria*, Milano 1958; *Index abbreviationum et De modo citandi fontes (Ius Romani Medi Aevi. Pars 1.1a-d; in collaborazione con R. Feenstra)*, Milano 1961; *La 'Bartoli vita' di Tommaso Diplovataccio secondo il Codice Oliveriano 203*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, 2, Milano 1962, p. 441 ss.; *Processus de causis civilibus et criminalibus: formulario bolognese del secolo 13. : premessa, testo critico, indici*, Milano 1963 ed anche le *Premesse generali all'edizione critica del Processus de causis civilibus et criminalibus: formulario bolognese del secolo 13*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano* 75, 1963, p. 239 ss.; *Cronache per la storia del ducato di Urbino*, in *Studi Urbinati* 41, nuova serie B, 1967, p. 1169 ss.; cura nel 1968 la pubblicazione degli *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani: Bologna, 21-26 ottobre 1963*, Milano 1968 (a cura di Guido Rossi, appunto), in tre volumi, e nel 1977 gli *Scritti di storia del diritto italiano di Giovanni De Vergottini*, Milano 1977, anch'esso in tre volumi.

Nel 1997, a cura di Giovanni Gualandi e Nicoletta Sarti, sono stati pubblicati gli *Studi e testi di storia giuridica medievale di Guido Rossi (1916-1986)*, ed. Giuffrè, Milano.

5. Francesco Pastori (1923-2010).

Dalla Relazione del Rettore Carlo Bo letta il 13 dicembre 1964 per l'apertura dell'a.a. 1964-65: «Il prof. Francesco Pastori, ordinario di istituzioni di diritto romano, è stato chiamato alla cattedra di esegesi delle fonti del diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma con decorrenza 1° novembre 1964. Vada al prof. Pastori il più cordiale saluto dei Colleghi con la mia particolare riconoscenza per la sua lunga opera prestata in ben quindici anni di insegnamento urbinato. Troppo lungo sarebbe ricordare qui nei particolari l'attività dell'insegnante, lo spirito d'iniziativa dell'amministratore, la duttilità di presidente di molte commissioni: ci sia consentito però di ringraziarlo almeno per l'aiuto offertoci nel periodo in cui fu direttore dei corsi della nuova facoltà di Economia e Commercio

e per la generosa presenza di Preside. Colleghi, amministratori e studenti hanno dunque troppe ragioni di ricordarlo qui con animo profondamente grato» [*Relazioni del Rettore Carlo Bo e discorsi inaugurali dei Docenti nella Libera Università di Urbino*, IV (1947-1967), Urbino 1998, p. 512].

Franco Pastori era nato a Milano il 16 gennaio 1923. Dal 1° novembre 1959, appena ventiseienne, si ritrova incaricato di diritto romano a Urbino, e tale insegnamento mantenne fino al suo trasferimento a Parma; anche se poi nel corso dei suoi anni urbinati diede la sua opera sporadicamente anche per la storia del diritto romano e/o per le istituzioni di diritto romano, nonché, dal '59 al '61, per il diritto privato comparato; anche se, costituitasi a Urbino la Facoltà di Economia e Commercio, con sede distaccata ad Ancona, fu colà incaricato degli insegnamenti di istituzioni di diritto privato e di diritto commerciale.

Oltre che per la sua generosa attività didattica Urbino lo ricorda per un altrettanto generoso impegno amministrativo: Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1959 al 1964, e nello stesso periodo membro del Comitato Tecnico che reggeva la neonata Facoltà di Economia. In tali vesti ha contribuito validamente a potenziare il funzionamento delle due Facoltà, con buoni frutti anche dal punto di vista del profitto degli studenti. Oltre al potenziamento dei corsi estivi (alla cui felice iniziativa egli portò un contributo determinante fin dall'inizio dell'a.a. 1955-56) ed all'incremento dei rapporti culturali con Maestri dell'Università Italiana e dell'Università francese (di cui fu significativa manifestazione la conclusione avvenuta a Urbino nell'ottobre 1958, del Congresso italo-francese sui problemi giuridici relativi all'impiego dell'energia atomica) deve ricordarsi come sua personale realizzazione all'Università l'impianto dell'Istituto Giuridico, dotato di attrezzature per quei tempi modernissime «opera dalla quale – dice la relazione del Rettore Carlo Bo in data 9 marzo 1959 – trae cospicuo immediato vantaggio il funzionamento e l'efficienza didattica della Facoltà».

La traccia della sua vicenda accademica è breve. Nel 1956 ottiene la libera docenza che lo ammette ai ruoli accademici. Nel 1959, chiamato incaricato a Urbino, vince il concorso da professore ordinario: in particolare relativamente agli studi circa la *sponsio* e *stipulatio*, la commissione formata da Gaetano Scherillo, Silvio Romano e Bernardo Albanese si esprime in termini altamente positivi su «l'acutezza di molte osservazioni e la serietà d'indagine che ovunque traspare». Urbino lo conferma, dunque, su Istituzioni di Diritto romano dove rimane fino al 1964. Nel 1964, appunto, passa a Parma sull'insegnamento di Egesi delle fonti del diritto romano. Milano è stata la sua ultima sede.

Certamente la sua attenzione e la sua indagine scientifica si indirizzano quasi esclusivamente verso le problematiche contrattuali, su cui inizia la sua attività di ricerca e su cui si chiude. Ma al di là della riflessione ripetuta per la *sponsio* e il comodato, nell'insieme della sua produzione si legge la preoccupazione sistematica volta a precisare la collocazione delle due figure all'interno di precisi confini categoriali, a individuare gli aspetti caratterizzanti di tali categorie di contratti, e a riconoscere, infine, tali aspetti nelle più diverse (e nuove) fattispecie e "figure" contrattuali. Questo è, per esempio, il percorso che partendo dalla monografia del 1954, *Il comodato nel diritto romano*, che gli aveva valso la libera docenza, e passando attraverso il più volte ristampato e proposto nelle aule accademiche *Comodato, contratto, responsabilità* (Milano 1980), perviene, infine, allo studio su *Il problema storico del contratto reale*, del 1997, e all'ampio saggio del '98 *La fattispecie del comodato: varianti e figure affini* in cui si avverte forte la trama sottostante di un'intensa attività pratica professionale.

Ma questo è anche il percorso che prende le mosse dal corso urbinato del '57, *Sponsio e stipulatio: storia e struttura giuridica degli istituti*, e passa per certi aspetti attraverso il corso milanese su *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano* (Corso di diritto romano 1968-69), per giungere a *Il negozio verbale in diritto romano* (Bologna 1994).

A proposito del comodato i colleghi del periodo urbinato ricordavano con un sorriso di divertimento le sedute di laurea con Franco Pastori, nelle quali si vedevano portato alla discussione come tesina (era il tempo in cui il laureando doveva presentare una tesi e due tesine, e sugli argomenti – ristretti, puntuali, pragmatici – dell'unica tesina veramente obbligatoria di solito i docenti lasciavano spaziare ampiamente la fantasia) un tema, sempre quello, inevitabilmente quello, il cui titolo era ormai risaputo anche nella sua formulazione, "Se il comodatario risponda per custodia", "Se il comodatario risponda per dolo", "Se il comodatario risponda per colpa".

Fra il primo periodo di produzione scientifica e di ricerca in cui si ripercorrono le linee guida del contratto verbale (*sponsio* e *stipulatio*) e del contratto reale (comodato) e l'ultimo periodo, in cui ancora il tema d'indagine è costituito da *sponsio* e *stipulatio* e comodato si pone almeno un altro diverso importante interesse, quello per il rapporto reale di superficie cui vengono dedicati, pur talora con qualche disattenzione nel reperimento delle fonti e della dottrina, *La superficie nel diritto romano*, del 1962, e *Prospettiva storica della superficie nel sistema dei diritti*, del 1979.

Merita ancora che si sottolinei l'ampia suggestione che si trae dal con-

siderare anche solo il titolo di una sua opera dell'86, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, Milano 1986 (rist. 1988 e 1992).

OPERE – A Franco Pastori si riferiscono una serie di monografie che coprono l'arco di mezzo secolo, dal 1951 agli anni 2000. Se ne può fare qui velocemente l'elenco. Sono: *Profilo dogmatico e storico dell'obbligazione romana*, Milano 1951; *Il commodato nel diritto romano: con contributi allo studio della responsabilità contrattuale*, Milano 1954; *Sponsio e stipulatio: storia e struttura giuridica degli istituti* (corso di diritto romano tenuto nella Università di Urbino nell'anno accademico 1956-57), Milano 1958; *Appunti in tema di sponsio e stipulatio*, Milano 1959, rist. 1961; *La superficie nel diritto romano*, Milano 1962; *Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano* (Corso di diritto romano 1968-69), Milano 1971 (divenuto monografia nel 1982); *Prospettiva storica della superficie nel sistema dei diritti*, Milano 1979 (rist. 1986, 1988 e 1993); *Comodato, contratto, responsabilità*, Milano 1980 (rist. 1983 e 1986); *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, Milano 1986 (rist. 1988 e 1992); *Elementi di diritto romano: le obbligazioni*, Milano 1988 (rist. 1990); *I 1000 test: esercitazioni per la prova scritta dell'esame di istituzioni di diritto romano*, Milano 1993, che rappresenta la meccanica adesione alle istanze della nuova didattica; *Il negozio verbale in diritto romano*, Bologna 1994; *Il commodato in diritto romano*, Milano 1995; *Il contratto di comodato*, Bologna 1997. Va sottolineata qui in particolare l'opera *Sponsio e stipulatio: storia e struttura giuridica degli istituti* che nella sua prima stesura rappresentò il corso di diritto romano tenuto nella Università di Urbino nell'anno accademico 1956-57, pubblicato per i tipi della Giuffrè nel 1958, e poi trasfuso in una più ampia e completa monografia. A questi scritti vanno aggiunti, naturalmente, gli altri articoli, note, saggi, ecc., fra cui si possono ricordare la voce "Comodato (diritto romano)" nel *Noviss. Dig. Ital.* 3, 1967, p. 688 ss.; *Sulla duplicità formulare dell'actio commodati*, in *Labeo* 2,2, 1956, p. 89 ss.; *Gaio e la responsabilità contrattuale*, in *Labeo* 2,3, 1956, pp. 291-326; *La definizione della bonorum possessio*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 3, Milano 1956; i due lavori che risultano nella Rivista dell'Ateneo, *I prefetti del pretorio e l'arresto dell'attività giurisprudenziale*, in *Studi Urbinati* XIX, 1950/51, p. 37; *La genesi della stipulatio e la menzione della bona fides nella lex de Gallia Cisalpina con riferimento all'actio ex stipulatu*, in *Studi Urbinati* XXVI, 1957/58, p. 257; e ancora *IL PROBLEMA STORICO DEL CONTRATTO REALE*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne* (ricerche dedicate al professor Filippo Gallo), 3, Napoli 1997, p. 617 ss.; e infine, a siglare il suo mai sopito interesse per il comodato, ovvero un ciclico ritorno ad uno dei temi iniziali (uno dei temi "urbinati"), *La fattispecie del comodato: varianti e figure affini*, in *Atti del 2. Convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano* (Milano, 11-12 maggio 1995, in onore di Aldo Dell'Oro), Milano 1998, p. 119 ss.

6. Giovanni Gualandi (1927-2004).

Nella Relazione del Rettore Carlo Bo solennemente pronunciata il giorno 8 dicembre 1961 ad inaugurare l'a.a. 1961-62 si legge che «Il professor Filippo Carlo Gallo, già incaricato dell'insegnamento di storia del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza, è risultato secondo ternato nel concorso di istituzioni di diritto romano bandito per la università di Sassari ed è stato chiamato a coprire tale cattedra presso la Università di Trieste dal 1 febbraio 1961». Il corso, affidato inizialmente a Guido Rossi, sarà attribuito a partire dal 1962-63 a Giovanni Gualandi, che già deteneva dall'anno precedente quello di Esegesi delle fonti del diritto romano.

Così giungeva a Urbino Giovanni Gualandi, uno studioso elegante e raffinato, cui deve riconoscersi una «profonda e vasta conoscenza della letteratura giuridica intermedia, che, andando ben oltre una conoscenza sistematica delle infinite opere dei vari giuristi, si addentrava nei percorsi di editori e di edizioni, di libri rari e di opere pressoché sconosciute», e che apparteneva «a quel mondo così ristretto ed aristocratico di studiosi che uniscono una conoscenza erudita della propria tradizione al lavoro quotidiano di ricerca storiografica» (così dice di lui Luigi Capogrossi Colognesi, *Giovanni Gualandi, o delle fondamenta della nostra identità di studiosi*), che ci ha lasciato una vera lezione nella sua «storia di grande austerità e di poche soddisfazioni e riconoscimenti, coltivando una devozione totale al sapere e alla sete di conoscenza».

Era nato a Bologna il 19 settembre del 1927, e da Bologna, dove si era laureato nel 1949 con Edoardo Volterra (dal Catalogo della Biblioteca urbinata: FGG-07-0001: *Ricerche intorno alla sentenza nel processo civile romano, tesi di laurea di Giovanni Gualandi, relatore Edoardo Volterra, Bologna, Università degli studi, 1950. - 101 p.; 29 cm., Università degli studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza a.a. 1949-1950. Dattiloscritto*), era transitato per poco meno di una decina d'anni a Roma seguendo il maestro cui rimase sempre legato da vincoli di ammirazione profonda e di sincero filiale affetto. Gli anni romani erano stati certamente fecondi di amicizie, di contatti scientifici. La frequentazione costante, anche se non sempre facile dei maestri, non solo di Volterra, ma anche di Arangio Ruiz, di Emilio Betti, e poi di Giuseppe Branca trasferitosi a Roma da Bologna; e ancora l'amicizia feconda con Aldo Pezzana, Mario Talamanca, Giuliana Foti, Antonio Masi, Luigi Capogrossi Colognesi, ed altri insigni studiosi del diritto romano e, in genere, della storia del diritto che gravitavano su Roma, dovette certamen-

te costituire un motivo di sprone e di confronto, anche se «a parte quello indiscutibile di Volterra e quello [...] di Guido Rossi nell'ambito delle ricerche giusmedievistiche, Giovanni non subì, però, altri notevoli influssi nella Sua formazione, neppure – per quanto è dato di vedere – da parte di Giuseppe Branca, ciò che l'avrebbe più fortemente indirizzato verso una considerazione dogmatica degli aspetti giusprivatistici ma anche di quelli giuspubblicistici».

In quegli anni Volterra andava svolgendo interessanti ricerche sui diplomi militari con i quali si accordava il *connubium* alle donne peregrine che i soldati romani avessero preso in moglie concedendo ai figli nati da quell'unione la cittadinanza romana e la sottoposizione alla *patria potestas*. Su quelle ricerche intervenne il Gualandi con il suo primo studio, *Tollere liberos in un passo di Petronio*, pubblicato nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, s. 3, VI (1952-1953).

Quando viene chiamato a Urbino ha pubblicato anche il saggio *Intorno a una legge attribuita a Valentiniano I*, del 1954, e *Privilegi imperiali e dualità legislativa del Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, del 1959, da cui già si evince, al di sotto della vicenda trattata, come gli interessi dello studioso si confrontino, piuttosto che col diritto matrimoniale (in particolare la supposta "bigamia" di Valentiniano, nell'un caso, e la possibilità di nominare erede un figlio naturale che risulta nella vicenda dell'imperatore Giuliano e del figlio Cimone, nell'altro), con la valutazione di attendibilità delle fonti che riportano notizia relativa alle costituzioni imperiali.

Pure quegli anni romani, riuscirono faticosi e difficili per varie ragioni al giovane studioso bolognese che continuava a nutrire nostalgia del clima culturale lasciato a Bologna, della deferente amicizia altrettanto feconda e non interrotta con Branca, con Luzzatto, con Massimo Massei (un altro allievo di Volterra, prematuramente scomparso, ma che ricordiamo qui in particolare autore di *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*), con Guido Rossi (un allievo di Pietro Torelli, ricercatore vivace, brillante, gioviale, pieno di interessi e di inesauribili curiosità intellettuali, uno studioso di "elegante costruttività" e di "sostanzioso vigore" – sono parole del Gualandi – interessato in particolare alla critica dei testi giuridici medievali, e anch'egli bibliofilo appassionato), tanto che, presentatasi l'occasione dell'incarico a Urbino, sollecitato dallo stesso Rossi che a Urbino si trovava dal 1957, e nonostante la disapprovazione del maestro Volterra, Gualandi accettò.

Era allora Preside della Facoltà urbinata un altro romanista, Francesco Pastori, che doveva rimanere anch'egli molto legato all'ambiente urbinata.

Il nucleo centrale delle ricerche di Gualandi a Roma, sul suggerimento di Volterra, si riconnetteva con l'iniziativa dell'Accademia dei Lincei che teneva seguito al progetto di una palingenesi delle costituzioni imperiali già promossa fin dagli anni trenta da Salvatore Riccobono e Pietro de Francisci.

Già con i citati primi articoli si era dimostrato l'interesse del Gualandi verso le costituzioni imperiali, tema che costituisce il filo conduttore di tanta sua ricerca, e che, attraverso il *Privilegi imperiali e dualità legislativa del Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, del 1959, sfocerà nei due densissimi volumi di *Legislazione imperiale e giurisprudenza* del 1963. «Il primo – scrive Mario Caravale – era una ricca ed ordinata raccolta, particolarmente accurata, delle fonti legislative dei secoli I-III, distinte per giuristi ed imperatori, nella quale erano riportate le norme imperiali disseminate nelle opere della giurisprudenza, per lo più trasmessaci dal Digesto. La raccolta offriva il materiale indispensabile ad affrontare i problemi trattati nel secondo volume, nel quale venivano prese in esame le relazioni tra giurisprudenza e legislazione. Il tema della conoscenza da parte dei giuristi dei provvedimenti imperiali era esaminato sia sotto l'aspetto quantitativo, cioè relativo al numero delle costituzioni citate da ciascun autore, sia sotto quello qualitativo, ben più rilevante, che riguardava l'attività interpretativa del giurista. In proposito Gualandi individuava due distinti momenti: in una prima fase la dottrina si era preoccupata di riprodurre nella sua integrità il testo imperiale, mentre successivamente, ed in particolare nel periodo postclassico, si limitò ad individuare ed esporre i principi essenziali del provvedimento. L'altro tema era, poi, quello dell'influenza dei giuristi sulla formazione del testo imperiale. La ricerca di Gualandi confermava che questa era notevolissima, anche perché molto spesso gli stessi giuristi intervenivano come estensori materiali della legge».

In un periodo in cui l'insegnamento scientifico tradizionalmente accolto portava ad enfatizzare nel periodo dal Principato augusteo in poi la contrapposizione fra *leges* e *iura*, Gualandi affermava che legislazione imperiale e dottrina non costituivano “due entità fra loro antitetiche”, ma, al contrario, risultavano strettamente collegate, con la giurisprudenza sempre più interessata alle disposizioni del principe, e quest'ultimo sempre più portato ad appoggiarsi, a ricevere lumi ed impulso «dalla elaborazione ricca e geniale della giurisprudenza».

Ma frattanto ancora nel 1956, nelle *Memorie dell'Accademia Nazionale dei Lincei*, veniva pubblicato un ampio lavoro su *Glosse accursiane al 'Digestum Novum' in frammenti membranacei della Bibliothéque Royale*

di Bruxelles, la prima espressione dell'altro basilare interesse scientifico di Giovanni Gualandi: quello entro il quale sviluppò diverse particolari ricerche; quello che fondamentale lo porterà proprio negli anni urbinati a svolgere importanti funzioni di consulente dei supremi collegi giudicanti sammarinesi (per circa quindici anni, dapprima come consulente del Consiglio dei XII, poi come esperto del Consiglio Grande e Generale) nella vicina Repubblica di San Marino dove – com'è noto – vige ancora il *ius commune* e ci si richiama al Sabelli, al Ferraris, al De Luca, al Richerius, al Voet, all'anconetano Benvenuto Stracca, al De Turris e Caseregis; quello che lo porterà a scegliere l'insegnamento del diritto comune per il suo trasferimento da Urbino a Parma nel 1972, e poi a Bologna nel 1986, ancorché fosse un trasferimento, questo, ben combattuto e sofferto.

Gualandi è stato a Urbino nel complesso per più di 20 anni, professore di esegesi delle fonti del diritto italiano, di storia del diritto romano e/o storia della costituzione romana, di diritto romano, di filologia giuridica, di diritto sammarinese (nonché all'occorrenza di storia dei trattati e politica internazionale), e preside dal 1970 al 1972 e poi dal 1976 al 1986; a Urbino ha costruito per 20 anni la storia della Facoltà di Giurisprudenza e la sua storia personale; e a Urbino rimase quindi legato da un affetto particolare che gli fece rimpiangere la piccola scomoda sede anche a fronte di una sede più grande ed agevole come Parma (tanto che da Parma nel '76 volle pur tornare a Urbino) o Bologna.

Nel corso degli anni veniva coltivando una sua passione, ereditata anch'essa – se vogliamo – dal maestro Volterra, che era quella del collezionismo di libri¹¹, e in particolare, di libri antichi: una passione che lo avvicinava e lo contrapponeva al maestro in una sorta di scientifica rivalità, da lui stesso riguardata e raccontata con la bonaria e divertita ironia che era suo tratto distintivo. Il legame di affetti per le persone e le cose di Urbino, sempre sommestamente professato anche negli ultimi anni difficili e sofferti (non solo spiritualmente), è ben visibile ora nella donazione che la famiglia ha voluto fare di quei suoi libri antichi (ben 384 fra cinquecentine, secentine, edizioni del Settecento e del primo Ottocento) alla Facoltà in cui più si era riconosciuto.

¹¹ Che qui, in Urbino, aveva un insuperabile cultore in Carlo Bo, la cui Biblioteca contava 88/89 mila volumi circa, e viene tutt'oggi incrementata nel fondo FTB, "Figure e temi della vita, del pensiero e dell'opera di Carlo Bo".

È morto nella sua Bologna il 10 dicembre 2004.

Urbino lo ha ricordato e celebrato a quasi due anni dalla scomparsa, il 19 settembre (la data era voluta, era la data della sua nascita) 2006, con una solenne cerimonia in occasione dell'apertura ufficiale del "Fondo Giovanni Gualandi" della Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza, cui è affidato ormai il suo ricordo, tutto condensato in quei "foglietti" numerosissimi inseriti fra le pagine, in quelle preziosissime annotazioni, in quegli appunti a matita che ripercorrono a margine di quei suoi libri antichi una storia austera e rigorosa di ricerca e di studio¹².

OPERE: *Tollere liberos in un passo di Petronio*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, s. 3, VI (1952-1953), p. 414 ss.; *Intorno a una legge attribuita a Valentiniano I*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 3, Milano 1954, p. 176 ss.; *Privilegi imperiali e dualità legislativa del Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *AG* 156, fasc. 1-2, 1959, p. 5 ss.; *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, Milano 1963 (rist. Bologna 2012, a cura di G. Santucci e N. Sarti); *Glosse preaccursiane al 'Digestum Novum' in frammenti membranacei della Bibliothéque Royale di Bruxelles*, in *Memorie dell'Accademia Nazionale dei Lincei* 1956, p. 290 ss.; *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della Glossa Magna al Digestum Vetus*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani* Bologna, 21-26 ottobre 1963, a cura di Guido Rossi, Milano 1968, e anche in *Studi urbinati XXXIII*, 1964-65 p. 298 ss.; *Per la storia della editio princeps delle pandette fiorentine di Lelio Torelli*, in *Le Pandette di Giustiniano: storia e fortuna di un codice illustre*, Firenze 1986, p. 143 ss.; *Giuseppe Brini e il discorso carducciano per l'8. centenario dello studio di Bologna (1888)*, in *Torricelliana* 42, 1991, p. 238 ss.; *Edoardo Volterra bibliofilo. In memoria di un maestro indimenticato*, in *Panorami* VI, 1994, p. 237 ss.; *Edoardo Volterra, 1904-1984: a catalogue of the early printed books in his library, now in the Ecole francais de Rome* compiled by Douglas J. Osler; with reminiscences by Giovanni Gualandi ... [et al.], in *Bibliographica iuridica* compiled by Douglas J. Osler, 3, Frankfurt

¹² Cfr. in particolare A.M. Giomaro, *I "pizzini" di Giovanni Gualandi*, in *Diritto romano attuale* 21-22, 2009, p. 53 ss.

am Main 2006 (a cura di); *Ricordo di Giovanni De Vergottini, in Bologna e la sua Università nel contributo di Giovanni de Vergottini*, Milano 1995, p. 136 ss.¹³

¹³ FONTI: *Studi Urbinati* LXXVI (2009), serie A n. 60, fascicolo 1 "I libri di Giovanni Gualandi, I. Ritratto di uno studioso del XX secolo, II. I libri (e i foglietti) di Giovanni Gualandi" (a cura di A.M. Giomaro); E. ROZO ACUNA, *Presentazione del volume*, ivi, VII; L. MARI, *Presentazione del "Fondo Giovanni Gualandi"*, ivi, XI; M. CARAVALE, *Ricordo di Giovanni Gualandi*, ivi, 1; M. TALAMANCA, *La formazione: gli anni romani (In ricordo di Giovanni Gualandi)*, ivi, 7; R. MARTINI, *Giovanni Gualandi 'accademico', ma non solo*, ivi, 23; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Giovanni Gualandi, o delle fondamenta della nostra identità di studiosi*, ivi, 31; C. BEDUSCHI, *Giovanni Gualandi giureconsulto*, ivi, 47; E. CORTESE, *Passeggiando fra i libri antichi di Giovanni Gualandi*, ivi 53; A.M. GIOMARO, *La 'sezione moderna' della Biblioteca di Giovanni Gualandi*, ivi 64; A.M. GIOMARO (a cura di), *Il catalogo del "Fondo Giovanni Gualandi" nella Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino - sezione antiquaria* - (Le cinquecentine, 81; Le secentine, 118; Le edizioni del settecento, 133; Le edizioni dell' Ottocento, 165; Un'appendice. Le edizioni successive al 1830: le fonti, 181; Indice degli Autori primari e secondari, 207; Indice degli Editori, 213; A.M. GIOMARO, *I 'pizzini' di Giovanni Gualandi*, in *Diritto romano attuale* 21-22, 2009, p. 53 ss.; G. SANTUCCI, N. SARTI (a cura di), *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, Bologna 2012, *Presentazione*.